

L'ANALISI DEL DECRETO 115/2008

L'Italia si allinea alla Comunità europea: consumi ridotti del 10% entro il 2016

Stabilita dalla direttiva 2006/32/Ce una serie di azioni, a partire dall'assunzione di Energy manager nei Comuni. In arrivo un finanziamento di 25 milioni di euro per interventi che mirano alla riqualificazione energetica

L'Italia ha preso la direttiva 2006/32/Ce e l'ha fatta sua. Il Governo, con il decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, ha rinnovato la propria presa di posizione: ridurre i consumi del 10% entro il 2016. In tutta compatibilità con quanto dice la direttiva europea, che mira a conseguire un obiettivo globale di risparmio energetico pari al 9% entro lo stesso anno. Gli obiettivi saranno raggiunti se si troverà modo di mettere in pratica le maggiori novità del nuovo provvedimento. Quelle di maggior rilievo riguardano la deroga alle "distanze dei confini" per i maggiori spessori delle murature per gli isolamenti termici, l'individuazione dell'Energy manager in ogni Comune e delle norme tecniche di calcolo per la certificazione energetica. Le Regioni che non hanno ancora attuato la direttiva 2002/91/Ce dovranno individuare i professionisti abilitati quali certificatori energetici e i contenuti minimi del contratto di servizio energia. Per tutti, è in arrivo un finanziamento di 25 milioni di euro per interventi di riqualificazione energetica.

Incentivi e cumulabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti d'incentivazio-

ne attivati dallo Stato per la promozione dell'efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatti salvi i **certificati bianchi**.

Certificati bianchi

Il Dm 24 aprile 2001, il Dm 20 luglio 2004 e il Dm 21 dicembre 2007 hanno stabilito quantitativi nazionali di miglioramento dell'efficienza energetica in capo ai distributori di energia elettrica o gas con più di 50mila clienti finali, attraverso un sistema di titoli o di certificati scambiabili (**Titoli di efficienza energetica** - Tee), emessi annualmente dall'**Autorità per l'energia elettrica e il gas**. Il nuovo decreto ha introdotto, tenendo conto dello stato di svilup-

po del mercato della vendita di energia, obblighi di risparmio energetico anche in capo alle società di vendita di energia al dettaglio.

Il finanziamento

Per promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica è destinata una quota di 25 milioni di euro per gli interventi realizzati attraverso lo strumento del finanziamento tramite terzi (come le Esco); sarà compito dell'**Enea** stabilire i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, le modalità con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti, il termine massimo della durata dei finanziamenti.

Le principali novità del decreto 115/2008

- Deroga alle "distanze dei confini" per i maggiori spessori delle murature per gli isolamenti termici;
- individuazione dell'Energy manager in ogni Comune;
- individuazione delle norme tecniche di calcolo per la certificazione energetica;
- identificazione (nelle Regioni che non hanno attuato la direttiva 2002/91/Ce) di ogni professionista abilitato quale certificatore energetico;
- i contenuti minimi del contratto di servizio energia;
- finanziamento di 25 milioni di euro per gli interventi che mirano alla riqualificazione energetica

Installazione di generatori eolici e pannelli solari

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quindi soggetti a una comunicazione preventiva al Comune (salvo che per gli immobili con valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici), gli interventi di in-

cremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e diametro non superiore a 1 m. Allo stesso modo, gli impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con gli stessi orientamento e

inclinazione della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici.

A cura di:



Gli obblighi del settore pubblico

Il settore pubblico deve svolgere un ruolo esemplare, comunicando ai privati e/o alle imprese le azioni del settore pubblico, e adottare misure di miglioramento dell'efficienza energetica privilegiando quelle efficaci sotto il profilo costi-benefici in grado di generare il maggiore risparmio energetico nel minore lasso di tempo.

Il decreto numero 115/2008 ha istituito la figura dell'Energy manager

all'interno della Pubblica amministrazione, disponendo che la responsabilità amministrativa, gestionale ed esecutiva dell'adozione degli obblighi di miglioramento dell'efficienza energetica nel settore pubblico vengono assegnati all'amministrazione pubblica nella persona del responsabile del procedimento connesso all'attuazione degli obblighi previsti.

La Pa ha, inoltre, l'obbligo di applicare alcune disposizioni, quali:

- il ricorso agli strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di ri-

qualificazione, compresi i contratti di rendimento energetico;

- le diagnosi energetiche degli edifici pubblici o adibiti a uso pubblico;
- la certificazione energetica degli edifici pubblici o a uso pubblico, nel caso in cui la metratura utile totale superi i 1.000 metri quadri, e l'affissione dell'attestato di certificazione;
- la certificazione energetica degli edifici pubblici nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione;
- l'acquisto di apparecchi, impianti, autoveicoli e attrezzature con ridotto consumo energetico.

Incentivi volumetrici e deroghe alle distanze dai confini

Gli incentivi volumetrici sono validi in quelle Regioni che non abbiano già legiferato in materia e nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, e di deroga alle distanze dai confini.

Edificio nuovo

In presenza di una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm (fino a un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi):

- non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti e il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari;
- è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e di protezione del nastro stradale o alle altezze massime degli edifici.

Edificio vecchio

In presenza di una riduzione minima del 10% del valore di trasmittanza limite è permesso derogare, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle:

- distanze minime tra edifici (nella misura massima di 20 cm);
- distanze minime di protezione del nastro stradale (nella misura massima di 20 cm);
- alle altezze massime degli edifici (nella misura massima di 25 cm).

Diagnosi e certificazioni energetiche degli edifici

Le Regioni e le Province autonome che abbiano già recepito la direttiva 2002/91/Ce devono adottare misure per favorire la coerenza e il ravvicinamento dei propri provvedimenti a:

- metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti per le quali si adottano le norme tecniche nazionali Uni Ts 11300 «Prestazioni energetiche degli edifici»
- sono soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici i tecnici operanti come dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche/private, i professionisti liberi o associati, iscritti ai relativi ordini e collegi professionali e abilitati all'esercizio della professione. Ove il tecnico non sia competente, deve operare in collaborazione con altro tecnico abili-

tato. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale

- i tecnici abilitati, all'atto della sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, devono dichiarare l'assenza di conflitto di interessi sia nel caso di edifici di nuova costruzione, sia nel caso degli edifici esistenti. In caso di edifici già dotati di attestato di certificazione energetica sottoposti ad adeguamenti impiantistici, il decreto legislativo n. 115/2008 ha disposto che l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione possa essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice. Questa "licenza" è stata limitata ai soli installatori di caldaie

Certificati bianchi: gli interventi ammissibili

Interventi sulle apparecchiature:

- sistemi illuminanti più efficienti
- dispositivi a basso consumo in standby
- riduzione del consumo in standby
- posizionamento in standby
- spegnimento automatico di apparecchiature in standby
- sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda

Interventi sugli impianti elettrici:

- rifasamento presso l'utenza finale
- sistemi elettronici di regolazione in frequenza
- motori a più alta efficienza
- sistemi automatici di accensione, spegnimento
- generazione elettrica: fotovoltaico e cogenerazione/trigenerazione

Interventi sull'involucro:

- isolamento termico degli edifici
- miglioramento della trasmittanza delle superfici vetrate
- vetri selettivi
- architettura bioclimatica
- protezioni solari esterne

Interventi sugli impianti termici*:

- sostituzione di scaldacqua elettrici
- sistemi per la riduzione delle esigenze di acqua calda
- sistemi di telegestione
- termoregolazione e contabilizzazione del calore
- utilizzo di calore di recupero
- pompe di calore elettriche o a gas
- geotermia
- impiego di combustibili di natura vegetale
- solare termico per acqua calda sanitaria

Schema di funzionamento del meccanismo:

- i distributori e le Esco realizzano interventi di risparmio energetico
- presentano all'Aeeg una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi
- l'Aeeg se approva la richiesta comunica al Gme di emettere a favore di Esco e distributori i Tee
- il Gme istituisce una piattaforma di scambio dei Tee
- Esco e distributori possono acquistare e vendere Tee sulla piattaforma o attraverso accordi bilaterali
- i distributori devono dimostrare entro il 31 maggio di ogni anno di aver assolto all'obbligo dei Dm con Tee che possono aver ottenuto direttamente o acquistato dalle Esco

* Il decreto legislativo introduce obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio

Contratto servizio energia plus (o Contratto di rendimento energetico)

Abilitazione:

Sono abilitate all'esecuzione del contratto servizio energia plus i fornitori di servizi energetici che dispongono di:

- abilitazione professionale ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le seguenti categorie:
 - settore "A" (impianti elettrici);
 - settore "C" (riscaldamento e climatizzazione);
 - settore "D" (impianti idrosanitari);
 - settore "E" (impianti gas);
- un sistema di qualità aziendale conforme alle norme Iso 9001:2000 o ad altra certificazione equivalente, in materia di prestazioni attinenti il contratto di servizio energia.

Contenuti del contratto. Ai fini della qualificazione come contratto servizio energia plus, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento al presente atto e prevedere:

- la presenza di un attestato di certificazione energetica o, dove non previsto, di qualificazione energetica, prima dell'avvio del contratto di servizio energia;
- la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10% (per la prima stipula contrattuale, il 5% in caso di rinnovo) rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione;
- un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi;
- l'acquisto da parte del fornitore del contratto servizio energia dei combustibili;
- l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno dei servizi erogati;
- la determinazione dei gradi giorno effettivi della località;
- la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche;
- l'indicazione della quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso dell'esercizio termico, distinta e suddivisa per ciascuno dei servizi erogati;
- la rendicontazione periodica dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite dall'impianto;
- la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in regola con la legislazione vigente o, in alternativa, l'indicazione degli eventuali interventi obbligatori e indifferibili da effettuare per la messa a norma degli stessi impianti, con citazione esplicita delle norme non rispettate, la valutazione dei costi e dei tempi necessari alla realizzazione delle opere e l'indicazione di quale parte dovrà farsi carico degli oneri conseguenti o di come essi si ripartiscono tra le parti;
- la successiva esecuzione, da parte del fornitore del contratto servizio energia, delle prestazioni necessarie ad assicurare l'esercizio e la manutenzione degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- la durata contrattuale, al termine della quale gli impianti, eventualmente modificati nel corso del periodo di validità del contratto, saranno riconsegnati al committente in regola con la normativa vigente e in stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso, con l'indicazione che, al termine del contratto, saranno e resteranno di proprietà del committente;
- l'assunzione, da parte del fornitore del contratto servizio energia, della mansione di terzo responsabile;
- l'indicazione, da parte del committente, qualora si tratti di un ente pubblico, di un tecnico di controparte incaricato di monitorare lo stato dei lavori e la corretta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto;
- la responsabilità del fornitore del Contratto servizio energia nel mantenere la precisione e l'affidabilità di tutte le apparecchiature di misura eventualmente installate;
- l'annotazione puntuale sul libretto di centrale o di impianto degli interventi effettuati sull'impianto termico e della quantità di energia fornita annualmente;
- la consegna, anche per altri interventi effettuati sull'edificio o su altri impianti, di pertinente e adeguata documentazione tecnica e amministrativa.

Il Contratto servizio energia plus deve avere una durata non inferiore a un anno e non superiore a dieci anni, salvo che nel contratto siano incluse, fin dall'inizio, prestazioni che prevedano l'estinzione di prestiti o di finanziamenti di durata superiore alla durata massima o le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni e attività o il fornitore del Contratto servizio energia partecipi all'investimento per l'integrale rifacimento degli impianti e/o la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio per oltre il 50% della sua superficie.